

Nr. 218/2020 R.G.



IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Prima Sezione Civile

Decreto definitivo di

affidamento e mantenimento figli minori ex art.337 bis e ss. c.c.

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Mariella Roberti Presidente

dott.ssa Loredana Giglio Giudice estensore

dott.ssa Arianna De Martino Giudice

nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 337 *ter* c.c. e 38 disp.att. c.c. promosso da

_____ con il patrocinio dell'Avv. (_____), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, ,

contro

Ricorrente

_____ con il patrocinio degli Avvocati MARCHETTI SIMONE (_____)
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Marchetti, in Perugia
CORSO VANNUCCI 10 PERUGIA

Resistente

Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. La ricorrente, con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, ha esposto di aver avuto relazione di convivenza con _____, dal 2009 sino al mese di settembre del 2019, dalla quale sono nati i figli minori _____ (3.10.2003) e _____ (il 19.1.2010). Ha

rappresentato che, dopo l'interruzione della convivenza, non è stato possibile trovare una soluzione condivisa in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei minori ed ha chiesto che si provveda in via giudiziale. Ha esposto di svolgere attività di Ostetrica presso l'Ospedale Silvestrini di Perugia, con uno stipendio medio di euro 1.600,00 mensili mentre l'ex compagno svolge attività di responsabile tecnico per il gruppo " EPTA". Ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento residenziale presso l'abitazione materna sita in Perugia, Villa Pitignano, con possibilità per il padre, di vedere i figli un fine settimana alternato con la madre e previsione che, nei giorni mensili dei turni lavorativi notturni della madre, i minori pernottino (5 volte al mese) presso il padre, previa comunicazione mensile dei giorni di turno da parte della madre. Ha chiesto contributo di mantenimento a carico del padre per i due figli di euro 1000,00 complessivi , oltre al 50% delle spese straordinarie da disciplinarsi con rinvio al " Protocollo di Intesa" adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016.

Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio _____ il sostenendo che l'ex compagna potrebbe contare su redditi più consistenti dei suoi, derivanti dalla possibilità di contribuzioni per straordinario e turni, dalla proprietà dell'abitazione familiare e di altro immobile acquistato e messo a reddito, dalla proprietà di 11 locali siti in provincia di Napoli, ereditati dalla madre. Ha dedotto, quanto alla propria condizione reddituale, uno stipendio medio netto mensile di circa 2000,00 euro, di essere gravato dell'onere di pagamento di mutuo, con una rata di 448,00 euro mensili, per l'acquisto di abitazione reso necessario dall'interruzione della convivenza, dal mantenimento (con versamento di euro 250,00 mensili) di figlio nato da altra relazione " more uxorio". Ha sostenuto che, stante la necessità di tenere con sé i figli durante i turni notturni della madre, si attuerebbe di fatto un collocamento pressochè paritetico e chiesto, dunque, che sia disposto, unitamente all'affidamento condiviso dei minori, collocamento paritetico e mantenimento diretto.

Disposta la trattazione cartolare del procedimento la ricorrente ha depositato note di trattazione scritta e in replica esponendo che la figlia _____ dal mese di settembre del 2019 non vuole incontrare il padre (per ragioni a suo dire " note" ai Servizi Sociali del Comune di Perugia) e di avere, per poter accudire e sostenere meglio i figli, chiesto alla

direzione ospedaliera di non fare turni notturni, sicchè deve intendersi modificata la richiesta della permanenza dei minori presso l'abitazione paterna per 5 notti al mese.

Ha dedotto, inoltre, di aver acquistato una seconda abitazione nell'interesse dei figli contraendo apposito mutuo e quanto ai locali ereditati che si tratta di proprietà allo stato improduttivi a causa di controversia insorta con il Comune di Arzano. Ha sostenuto, inoltre, che il resistente è proprietario anche di altra abitazione, sita a Villa Pitignano, dove vive la figlia nata da matrimonio del osservato che, comunque, lo stesso è titolare di redditi annui pari a circa 47.000,00 lordi oltre a premio di produzione di circa 2500,00 euro.

Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate.

Il resistente si è riportato a sua volta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Il Tribunale, con provvedimento provvisorio del 28.9.2020, preso atto del "rifiuto" della figlia di incontrare il padre, ha, in via provvisoria disposto : l'affidamento condiviso dei minori a ad entrambi i genitori – con le prescrizioni che seguono – con collocamento residenziale presso l'abitazione materna; previsto la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i minori – subordinatamente quanto alla minore suo espresso consenso – un weekend alternato con la madre, dal sabato dall'orario di uscita di scuola sino alle h. 18.00 della domenica e quanto al minore che il padre possa vederlo e tenerlo con sé il minore almeno un pomeriggio infrasettimanale, indicato laddove non ci sia accordo tra le parti nella giornata del giovedì, dall'orario di uscita di scuola (o di rientro del padre dal lavoro) sino all'orario di ingresso a scuola della mattina successiva, con facoltà di pernottamento. Ha previsto, altresì, la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i minori nel periodo estivo e nelle festività natalizie e pasquali – sempre previo consenso della figlia

Ha disposto accertamenti diretti a verificare le ragioni del "rifiuto" della figlia di incontrare il padre, con invito ai Servizi Sociali di attivare, previo suo consenso percorso di sostegno psicologico e previsto contributo di mantenimento a carico del padre di euro 600,00 mensili complessivi.

I Servizi Sociali del Comune di Perugia hanno fatto pervenire approfondita relazione (data 9.2.2021) sul nucleo familiare dalla quale è emerso, in sintesi, che :

- la figlia : (prossima ormai al compimento di 18 anni di età, il 3.10.2021) è una ragazza serena e studiosa che ha motivato il rifiuto di vedere il padre per difficoltà relazionali risalenti all'epoca della convivenza e che ha dichiarato di non voler essere “ forzata” ad incontrarlo, rifiutando anche un supporto di tipo psicologico;
- il minore attualmente ha un rapporto molto stretto con il padre con il quale passa tutti i fine settimana ed appare, dopo il periodo immediatamente successivo alla separazione dei genitori, aver recuperato serenità senza problematiche specifiche;
- il nucleo familiare ha trovato allo stato una sua stabilità pur permanendo il rifiuto della figlia ad incontrare il padre.

In corso di causa la ricorrente ha ribadito le proprie richieste mentre il resistente, nelle note conclusive, ha contestato di essere proprietario di due abitazioni, documentando di essere proprietario – al contrario dell'ex compagna che è titolare di più beni immobili – della sola abitazione dove risiede; ha rappresentato che il minore da circa un anno, resta presso il padre dal venerdì pomeriggio sino al martedì mattina, sicchè stante il collocamento di fatto paritetico ha chiesto sia previsto contributo di mantenimento diretto e, quanto alla figlia ha chiesto che sia ridotto il contributo di mantenimento a suo carico, dovendo valutarsi i maggiori redditi della madre (con particolare riguardo alle proprietà di beni immobili).

La causa, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti in via cartolare, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

2. Va confermato l'affidamento condiviso dei minori (anche per la figlia sino al raggiungimento, ormai prossimo, della sua maggiore età) ad entrambi i genitori posto che anche dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali del Comune di Perugia, non sono emersi sintomi di “ inidoneità” all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori che possano giustificare una deroga al normale regime di affidamento. Per quanto riguarda il collocamento del minore il Tribunale prende atto che il ragazzo, attualmente, trascorre in modo stabile con il padre 3 giorni e 4 notti tutte le settimane sicchè appare giustificata la previsione di collocamento pressochè “ paritetico” di fatto già praticato sull'accordo delle parti. Allo stato, salvo diverso accordo dei genitori, si prevede che il minore resterà dal padre tre giorni a settimana, a decorrere dal

venerdì pomeriggio sino al martedì mattina quanto il padre provvederà a portarlo a scuola e i restanti giorni (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì mattina) con la madre. Le parti potranno diversificare i giorni in accordo tra loro e tenendo conto delle esigenze del minore.

La minore ' considerando le persistenti difficoltà relazionali con il padre, va invece collocata in via residenziale presso l'abitazione materna e si prevede che il padre possa vederla ed incontrarla, previo suo consenso, due pomeriggi a settimana da concordarsi direttamente con la ragazza. La prossima maggiore età della stessa rende inutile la previsione di regolamentazione del diritto di visita paterno nei periodi di vacanza e nelle maggiori festività.

Quanto al figlio ' si prevede che lo stesso trascorra, nelle vacanze estive, un periodo continuativo con ciascun genitore di non meno 15 giorni, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle festività natalizie il minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno 5 giorni anche non necessariamente continuativi , comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1 gennaio. Nel periodo pasquale il minore trascorrerà con ciascun genitore almeno tre giorni - non necessariamente continuativi - comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dal minore secondo la regola dell'alternanza, con il padre o con la madre. Le parti potranno ove d'accordo disciplinare diversamente i tempi di permanenza del minore con ciascuno di loro.

Per quanto riguarda il mantenimento dei figli preso atto della documentazione depositata dalle parti e valutato che entrambe svolgono attività lavorativa da lavoro dipendente – con un guadagno netto per la ricorrente pari a circa 1.800,00 euro, comprensivo di indennità e pari ad euro 2100,00 – 2200,00 netti per il .ai) risultano proprietari di beni immobili (ancorchè il ' .ai di unico immobile, come ha precisato nelle note conclusionali) e della circostanza che il minore ' è collocato in via pressochè “ paritetica” presso il padre e la madre, si ritiene giustificata la previsione del mantenimento in forma diretta sicchè sul punto, con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento, va revocato il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in via provvisoria in favore della madre.

Quanto invece alla figlia _____, considerando che la ragazza vive stabilmente con la madre e non ha rapporti di frequentazione con il padre, considerando la rispettiva situazione economica delle parti (il _____ ha anche l'onere di contribuire al mantenimento di altro figlio, nato da altra relazione) ma, contestualmente, le esigenze di una ragazza prossima ormai al compimento di 18 anni, di determinare il contributo di mantenimento a carico del padre nella somma di euro 350,00 mensili (con rivalutazione annuale ISTAT).

Le spese straordinarie per entrambi i figli, di natura medica, scolastica e ricreativa dovranno essere suddivise tra le parti al 50% e saranno regolamentate, come richiesto congiuntamente dalle parti, secondo la disciplina di cui al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, da intendersi richiamato "per relationem".

Le spese di giudizio considerato l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale in via definitiva così provvede

- 1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori _____ e _____ ai genitori;
- 2) Dispone il collocamento residenziale del minore L. _____ presso il padre e la madre prevedendosi – salvo diverso accordo tra le parti che potranno variare i giorni di permanenza presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, tenendo conto delle esigenze del figlio – che il minore resterà presso l'abitazione paterna dal venerdì pomeriggio al martedì mattina (sino all'orario di ingresso a scuola) e presso l'abitazione materna dal martedì dall'orario di uscita di scuola sino al venerdì pomeriggio.

Il minore, nelle vacanze estive, potrà trascorrere un periodo continuativo con ciascun genitore di non meno 15 giorni, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Nelle festività natalizie potrà trascorrere con ciascun genitore almeno 5 giorni anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1 gennaio. Nel periodo pasquale trascorrerà con ciascun genitore

almeno tre giorni - non necessariamente continuativi - comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dal minore secondo la regola dell'alternanza, con il padre o con la madre

- 3) Dispone il collocamento residenziale della minore ^S (prossima al compimento di 18 anni) presso l'abitazione materna prevedendo che il padre, laddove vi sia il consenso della minore, possa vederla ed incontrarla quando vuole previo accordo anche con la madre;
- 4) Dispone quanto al figlio minore che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario in forma diretta, con revoca, a far data dalla pubblicazione del provvedimento delle diverse statuizione adottate in via provvisoria;
- 5) Dispone, quanto alla figlia ' ontributo ordinario di mantenimento a carico del padre di euro 350,00 mensili da versarsi alla madre convivente, con effetto a far data dalla pubblicazione del provvedimento (e conferma per il passato di quanto previsto in via provvisoria);
- 6) Dispone quanto alle spese straordinarie che le stesse siano a carico dei genitori in misura pari al 50% ciascuno e siano regolate, come richiesto dalle parti, dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Perugia del mese di maggio del 2016, richiamato " per relationem".

Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Perugia, 8.7.2021 – 1.9.2021

Il Giudice rel.

Dr.ssa L. Giglio

Il Presidente

Dr.ssa M. Roberti

